

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI  
ALLOGGI DI E. R. P. - Edilizia Residenziale Pubblica  
DISPONIBILI OVVERO CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI  
NEL COMUNE di SALICE SALENTINO (L. R. n.10/2014).**

IL RESPONSABILE IV° SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2025 avente ad oggetto “Atto di Indirizzo ai fini della redazione del bando pubblico da indire ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale n.10/2014, così come modificata dalla Legge Regionale n. 3/2025, per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili sul territorio comunale”,

Vista la determinazione R.G. n. 10/334 del 09.04.2025 con cui è stato approvato lo schema del presente bando e i relativi allegati;

**RENDE NOTO**

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014,

**AVVISO PUBBLICO**

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Salice Salentino, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale. Tutti gli interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) devono presentare la domanda al Comune di Salice Salentino su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente avviso.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., l'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui al presente Bando comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione.

**Art. 1 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

**(ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 10/2014, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 3/2015)**

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
  - a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
  - b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
  - c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato

alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti dall'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 10/2014;

- d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;
- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi;
- f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015);
- h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) e f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

## **Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE**

1. Le domande di partecipazione, devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Salice Salentino e devono essere presentate entro le ore 12.00 del 15.05.2025 pena l'esclusione, presso il protocollo del Comune di Salice Salentino che rilascerà numero di protocollo di accettazione o tramite Pec all'indirizzo: protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it.
2. Alla domanda, in marca da bollo da € 16,00 regolarmente annullata, deve essere allegata obbligatoriamente:
  - 1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente:
    - a) copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive;
    - b) Scheda della situazione reddituale del nucleo reddituale riferita all'anno 2024 ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014 compilando il "Modello 1" allegato al presente bando ovvero dichiarazione di indigenza.
3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi il richiedente dovrà inoltre allegare alla domanda la documentazione comprovante quanto dichiarato.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nel presente bando, il concorrente deve dichiarare, nell'apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione giustificativa. La domanda di assegnazione è formulata come autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi. Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso. Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, vengono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti.
5. La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti, e conserva la sua efficacia per 2 anni. Allo scadere del secondo anno il Comune pubblica un nuovo bando secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2014, nelle modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia). E' facoltà del Comune pubblicare bandi integrativi nel corso del biennio.
6. A norma dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 10/2014, il comune può espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

## **Art. 3 — ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli indicati all'art. 5 della L.R. 10/2014 e di seguito riportati:
  - a1) reddito del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del presente bando, non superiore ai seguenti limiti:
    - a) inferiore a una pensione sociale (€ 6.947,33): **punti 4;**
    - b) inferiore a una pensione minima INPS (€ 7.781,93): **punti 3;**
    - c) inferiore a una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 14.729,26): **punti 2;**
  - a2) nucleo familiare composto:
    - a) da 3 a 4 unità: **punti 1;**
    - b) da 5: **punti 2;**
    - c) da 6: **punti 3;**
    - d) da 7 ed oltre: **punti 4;**
  - a3) mono-genitoriale con uno o più minori a carico: **punti 2;**
  - a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione

della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:  
**punti 2;**

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2.**

Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 2.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza: **punti 1.** Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11: **punti 4.** La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.** La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n. 10/2014:

a) oltre 1 persona in più: **punti 1;**

b) oltre 2 persone in più: **punti 2;**

c) oltre 3 persone in più: **punti 3;**

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1;**

- a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6**;
- a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6**. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole);
- a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 3, del comma 1, lettera e): **punti 1**.
2. Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
  3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario, da allegare alla domanda di partecipazione al Bando. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Salice Salentino.
  4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva.
  5. Il reddito di cui di cui a precedente comma 1, lettera a1), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il presente bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare.
  6. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e si modifica in conseguenza la graduatoria.
  7. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza sono autocertificati ai sensi di legge. Le dichiarazioni mendaci previste nel comma 5 comportano l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

#### **Art. 4 — FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA**

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accettate d'ufficio, nonché sulla scorta della documentazione eventualmente allegata, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria saranno indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio online del Comune per 30 (trenta) giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente.

Entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 L.R. 10/14, per il tramite del Comune. Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla predetta Commissione Provinciale E.R.P.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta

graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

La graduatoria definitiva viene approvata con Determinazione del competente Responsabile di Settore e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione.

La nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale sostituisce e annulla, a tutti gli effetti, qualsiasi graduatoria precedente, *pertanto tutti gli interessati all'assegnazione di un alloggio E.R.P. sono tenuti a presentare la nuova domanda completa di ogni documentazione. La predetta graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.*

#### **Art. 5 — VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE (art. 8 della LR. n. 10/2014 e ss.mm.ii.)**

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione di cui all'articolo 3.
2. Il mutamento dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a15) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
3. Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere vincolante alla Commissione di cui all'articolo 42 della L.R. 10/2014.
4. Il comune, in qualsiasi momento, può espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.”.

#### **Art. 6 — ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO (art. 10 della LR. n. 10/2014 e ss.mm.ii.)**

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
2. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023 “Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del 02 maggio 1996”, sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
  - a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
  - b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
  - c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
  - d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
  - e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto nel comma 2.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio

del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente le assegnazioni effettuate nell'anno precedente, con indicazione dei dati da questa richiesti mediante compilazione di apposito formulario pubblicato sul sito istituzionale ORCA Puglia. Il comune è altresì tenuto a informare la struttura regionale competente nel caso in cui non fossero state effettuate assegnazioni.

6. Se nel corso dell'utilizzo dell'alloggio, risulti che taluno dei componenti il nucleo assegnatario sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuata, che debba essere prestata da terze persone, l'ente si impegna a eliminare le barriere architettoniche esistenti ove possibile. In alternativa, si procederà alla mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 38 della L.R. 10/2014.

### **Art. 7 — SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI**

1. Il comune, di intesa con l'ente gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione prevista dall'articolo 9 della L. R. 10/2014, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto dall'articolo 10 della L.R. 10/2014 così come richiamato dal precedente art. 6, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri previsti dall'articolo 10, comma 2, della L.R. 10/2014 così come richiamato dal precedente art. 6.

5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

8. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

9. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 10/2014.

10. Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n. 685 "Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4". Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R. n. 685/2017.

### **Art. 8 — RISERVA ALLOGGI**

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12, 38 e seguenti della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii..

### **Art. 9 — ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE**

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei

seguenti casi:

a. per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

b. per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal Comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'art.42 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione. La Commissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a 6 (sei) mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

#### **Art. 10 — DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 7;

b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 11;

f) si renda autore di delitti di violenza domestica, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni della legge 15 ottobre 2013, n. 119. 2.

2. Il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. 93/2013.

3. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

4. Per il procedimento di decadenza nei casi previsti nel comma 2 si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 9 e, ai fini della maggiore celerità del procedimento amministrativo, i termini ivi previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti di due terzi.

5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

6. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i 6 (sei) mesi per il rilascio dell'immobile. La concessione di tale termine non è applicabile alla fattispecie prevista nel comma 2.

7. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che fino al rilascio dell'alloggio deve essere corrisposta una indennità di occupazione senza titolo, determinata ai sensi dell'accordo locale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini per la stipula di contratti concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). In caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10 mila.

## **Art. 11 – MODALITA' DI PERMANENZA NELL'ALLOGGIO IN CASO DI SUPERAMENTO DEL REDDITO**

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), fino a un massimo pari al doppio di tale limite.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'ente gestore comunica all'assegnatario che la decadenza dall'assegnazione verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 431/1998. 4. Il comune, nei bandi per l'assegnazione dei suoli per l'edilizia agevolata e convenzionata, privilegia cooperative e imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di decadenza per superamento del limite di reddito.

## **Art. 12- ACCERTAMENTO PERIODICO DEL REDDITO**

1. Il Comune di Salice Salentino e l'Ente gestore aggiornano la situazione reddituale e ISEE degli assegnatari con cadenza biennale.
2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al comma 1, l'assegnatario che abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione del canone. L'ente gestore dispone, previo accertamento, la collocazione del richiedente nella fascia di reddito inferiore.
3. La collocazione è disposta dall'ente gestore entro e non oltre il mese successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

## **Art. 13 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DOMANDA DI ASSEGNAZIONE**

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 1, comma 2, e secondo l'ordine ivi indicato, mentre subentrano nel contratto di locazione i conviventi come individuati dall'articolo 1, comma 2.
2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela è ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore.
3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
4. L'ampliamento stabile non comporta la verifica dello standard abitativo. In caso di ampliamento del nucleo familiare a seguito di matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 45 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), l'assegnatario deve comunicare l'evento all'ente gestore per la verifica dei requisiti in capo al nuovo componente del nucleo familiare.
5. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso. La terza persona non acquisisce il diritto a trasferire la residenza nell'alloggio salvo che abbia un contratto di lavoro di badante dell'assegnatario o del coniuge. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

## **Art. 14 – DETERMINAZIONE DEL CANONE**

Il canone di locazione viene determinato secondo quanto disposto dagli artt. 21 e ss della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

### **Art. 15 – MOROSITA' NEL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione é causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, comprensiva degli interessi legali, avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.
3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario non è causa di risoluzione del contratto qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. L'ente gestore, acquisito il parere del comune, può concedere un ulteriore periodo di proroga, comunque non superiore ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Art. 16 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014 e ss.mm.ii..

### **Art. 17 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Bando è il Comune di Salice Salentino con sede legale in Via Vittorio Emanuele II, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Renato Innocente, Responsabile del IV Settore, P.E.C. protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali.

In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15- 22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Salice Salentino o al Responsabile della Protezione dei Dati (all'indirizzo : serviziordp@231pin.it). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa privacy presente all'indirizzo: <https://www.comune.salicesalentino.le.it/Privacy>